



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE

Prot. 3274/TRI/DI/R

26 APR. 2012

(Autorità competente ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 aprile 2011, n. 82)

VISTO l'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sulla "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1977, n. 59";

VISTO l'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, relativo alla gestione degli pneumatici fuori uso;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 aprile 2011 n. 82, recante il regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso previsto dal secondo comma del citato art. 228 (d'ora in avanti regolamento), ed in particolare l'articolo 7, che disciplina tempi e modalità di raccolta degli pneumatici derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita;

VISTA la nota prot. DSD/0010607/11 del 13 settembre 2011, con la quale l'Acì ha comunicato la costituzione del Comitato di gestione degli pneumatici provenienti dai veicoli a fine vita di cui all'articolo 7, comma 2, del regolamento;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 20 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, del 1° febbraio 2012, con il quale sono stati determinati, in attuazione dell'articolo 7, comma 10, del regolamento, i parametri tecnici per l'individuazione delle diverse categorie del contributo per la copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici provenienti dai veicoli a fine vita;

VISTA la nota prot. DSD/0002572/12 del 28 febbraio 2012, con la quale il Comitato di gestione degli pneumatici provenienti dai veicoli a fine vita ha comunicato l'entità del contributo per la copertura dei costi di raccolta e gestione di detti pneumatici da riscuotersi nel 2012;

VISTO l'articolo 7, comma 5, del DM 11 aprile 2011, n. 82, in base al quale il contributo così determinato deve essere approvato dall'autorità competente;

VISTE le note prot. DSD/0003745/12 del 22 marzo 2012 e prot. DSD/0004285/12 del 4 aprile 2012, con la quale il Comitato di gestione degli pneumatici provenienti dai veicoli a fine vita ha trasmesso, su richiesta di questa Direzione Generale, una relazione tecnica relativa alle modalità adottate per la formazione del contributo e ulteriori chiarimenti in merito agli allegati 1 e 4 della relazione;

RITENUTE congrue le ulteriori informazioni fornite dal Comitato di gestione degli pneumatici provenienti dai veicoli a fine vita mediante le citate note del 22 marzo e del 4 aprile 2012;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 10, del regolamento, il contributo deve garantire la copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici provenienti dai veicoli a fine vita, nonché delle spese relative alla gestione ed alla amministrazione del Comitato e del fondo di cui al comma 5;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi del citato articolo 7, gli oneri relativi alle componenti dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici provenienti dai veicoli a fine vita sono comunicati al Comitato dai produttori e dagli importatori di pneumatici o loro eventuali forme associate con riferimento alle componenti di costo di cui all'Allegato D del regolamento, ma che le attività di raccolta e gestione possono essere svolte anche da altri soggetti autorizzati, a garanzia di una maggiore competitività economica;

RITENUTO pertanto che il contributo debba essere approvato con riferimento ai costi di raccolta e gestione degli pneumatici provenienti dai veicoli a fine vita comunicati al Comitato dai citati produttori e importatori, ma che il Comitato medesimo debba adoperarsi perché sia garantito lo svolgimento di dette attività di raccolta e gestione anche da parte di altri soggetti autorizzati e assicurata la competitività economica, con l'obiettivo di pervenire alla riduzione dei costi preventivati, reinvestendo gli eventuali avanzi derivanti dalla gestione annuale del fondo di cui all'articolo 7, comma 5, nella gestione dell'anno successivo;

TENUTO CONTO dell'urgenza di provvedere all'approvazione del contributo, in quanto tale provvedimento costituisce presupposto necessario per l'entrata a regime del sistema di raccolta e di gestione degli pneumatici provenienti dai veicoli a fine vita;

RITENUTO NECESSARIO determinare il termine iniziale di efficacia del presente decreto per la riscossione del contributo da parte dei rivenditori dei veicoli, al fine di consentire agli stessi di predisporre gli adempimenti necessari

DECRETA

ART. 1

1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del DM 11 aprile 2011, n. 82, il contributo per la gestione degli pneumatici fuori uso derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita da riscuotersi nell'anno 2012, come da prospetto sotto riportato:

Tipologie di pneumatici (Allegato E del D.M. 82/2011)	Pesi min-max (in chilogrammi)	Veicoli utilizzatori classificati secondo le categorie di cui all'articolo 47 Dlgs 285/1992 (Codice della strada)	Contributo ambientale (€/veicolo)
A	A1 (2-8)	Categorie L1, L2, L3, L4, L5, O1	1,30
B	B1 (6 -18)	Categorie M1, M2, O2, N1	5,25
C	C1 (20 - 40); C2 (41 - 70);	Categorie M2, M3, N2, N3, O3, O4	27,00 49,85

dd

D	D0, D1 (< 20); D2 (21-40); D3 (41 - 70); D4 (71-130); D5 (131 - 200); D6 (> 200).	Macchine agricole, macchine operatrici, macchine industriali.	4,10 7,30 19,05 41,55 62,30 121,15
---	--	--	---

ART. 2

I rivenditori di veicoli provvedono alla riscossione del contributo di cui all'articolo 1 a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del presente decreto.

Roma, 26 APR. 2012

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Maurizio Pernice

